

2010

**gli incentivi alla contrattazione
di 2° livello sui
premi di produttività**



Ufficio Studi

30 giugno 2010

LE MISURE di SOSTEGNO FISCALE E CONTRIBUTIVO ALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO RELATIVA AI PREMI DI PRODUTTIVITA'

La vicenda degli incentivi fiscali e contributivi finalizzati a sostenere la contrattazione di secondo livello parte dal 1993 con il Protocollo di luglio su politica dei redditi, occupazione e assetti contrattuali predisposto dal Presidente del Consiglio Ciampi che per la contrattazione aziendale prevede un regime contributivo- previdenziale specifico. Poi, nel 1997 ci sono i primi, parziali, interventi che le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, riescono ad ottenere dal primo governo Prodi. Essi si configurano più come un aiuto alle imprese che come uno strumento utile per entrambe le parti contrattuali.

Dieci anno dopo sarà il governo Prodi II a dare forma e sostanza reale agli incentivi mettendo in legge gli accordi sottoscritti nel Protocollo per il Welfare del 2007. Le nuove regole premiano entrambe le parti contrattuali e riconoscono piena dignità e valenza all'idea di promuovere la contrattazione aziendale finalizzata alla crescita della produttività con un sistema agevolato di prelievo contributivo e fiscale.

Un risultato che incorona la lunghissima battaglia condotta in prima persona dalla Cisl nel contesto di quella riforma del sistema contrattuale che approderà all'Accordo Quadro del 22 gennaio 2009, sottoscritto anche dal governo.

I provvedimenti assunti dal governo Berlusconi IV hanno conservato l'impianto della doppia agevolazione (fiscale e contributiva) migliorando la prima (aliquota fissa dal 23 al 10%) . Le norme previste per il 2011, introdotte nel testo del Decreto Legge "manovra di maggio" migliorano altri aspetti degli incentivi come la soglia di reddito entro la quale trovano applicazione. Rimangono da determinare il sostegno fiscale e contributivo.

Per la Cisl rimane confermato, indicato anche nelle linee portanti della riforma fiscale (febbraio 2010) l'obiettivo di dare riconoscimento e strutturazione definitivi alla materia portandola così fuori dalla provvisorietà e dalle limitazioni di accesso legate al finanziamento dell'apposito Fondo.

Sommario

	<i>pagina</i>
<i>Dal 1993 al 2007: la svolta del Protocollo di luglio</i>	3
<i>Il Protocollo di luglio 1993 per la politica dei redditi</i>	3
<i>1997: le prime norme di incentivo (l.135/2007)</i>	3
<i>2007: il protocollo per il welfare (luglio 2007)</i>	4
<i>Finanziaria 2008: il Fondo triennale 2008-2010</i>	5
<i>La disciplina del nuovo regime di contribuzione</i>	5
<i>2008: cambia governo e cambiano le regole</i>	
<i>Dalla detrazione all'imposta fissa</i>	
<i>2009: pacchetto anticrisi: via gli incentivi sugli straordinari</i>	
<i>La decontribuzione per il 2009</i>	
<i>2010: confermate le regole degli incentivi 2009</i>	
<i>L'Accordo Quadro di riforma degli assetti contrattuali</i>	
<i>2011: il contratto di produttività (DL 31 maggio 2010)</i>	
<i>Il testo dell'art. 53</i>	
<i>La normativa</i>	

Il Decreto Legge con le misure di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica approvato dal governo Berlusconi lo scorso 31 maggio 2010 dedica l'ultimo dei tre capitoli (il Titolo III) ai provvedimenti per lo sviluppo e le infrastrutture.

In questo contesto troviamo l'art. 53 relativo al **Contratto di Produttività**. Si tratta di una norma che garantisce continuità a quel meccanismo di riduzione dell'imposizione fiscale a carico del lavoratore e contributiva a carico del lavoratore e dell'impresa che fu introdotto nel 2007 dal governo Prodi e che andava a superare, modificandone profondamente la logica e gli effetti, della precedente normativa in materia determinata all'art. 2 dalla **legge 23 maggio 1997, n. 135** "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione" approvata durante il primo governo Prodi.

1993: il Protocollo di luglio per la politica dei redditi

Questa stessa legge è però il risultato, lungamente atteso, di quel **Protocollo del luglio 1993** (firmato il giorno 22) patrocinato dall'allora Presidente del Consiglio, Carlo Azeglio Ciampi, che definiva le nuove regole *sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, il lavoro e sul sostegno al sistema produttivo*. Al punto 3 del Protocollo le parti, prendendo atto della funzione e dei vantaggi della contrattazione aziendale, si impegna a determinarne un regime contributivo-previdenziale mediante un apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e della salvaguardia della prestazione previdenziale dei lavoratori.

1997: le prime norme di incentivo (legge n.135 del 23 maggio 1997)

Il disposto del 1997, pur rappresentando un primo riconoscimento della contrattazione di secondo livello come aspetto contrattuale specifico da incentivare, anche svincolandolo dalle regole generali del prelievo contributivo e fiscale, riconosceva però solo agevolazioni sull'imponibile previdenziale (entro il 3% massimo della retribuzione) a favore delle aziende mentre per i lavoratori la stessa riduzione del prelievo contributivo andava a ridurre la base di calcolo della pensione.

2007: il protocollo per il Welfare (23 luglio 2007)

Solo dieci anni più tardi il tema viene riconsiderato in occasione della sottoscrizione con il secondo governo Prodi in occasione del **Protocollo per il Welfare** del 23 luglio 2007, sottoscritto dal governo e dalle Parti Sociali (la Cgil arrivò alla firma qualche giorno più tardi), nel capitolo dedicato alla Competitività che impegnava il Governo a procedere con norme di legge per:

- la **incentivazione della contrattazione di secondo livello** al fine di sostenere la competitività delle aziende e migliorare la retribuzione di risultato dei lavoratori;
- il **miglioramento del trattamento a favore delle aziende e dei lavoratori che contrattano il premio di risultato**, sia con l'aumento la percentuale di sgravio alle imprese al 25%, sia con innalzamento del tetto del premio ammesso allo sgravio (dal 3% al 5% della retribuzione lorda);
- la **detassazione** delle quote di premio di risultato per il 2008;

- l'abolizione della contribuzione aggiuntiva, a carico delle imprese, sulle prestazioni straordinarie, introdotta con la legge finanziaria del 1996.

La Cisl, che si era battuta con forza su questi temi espresse allora apprezzamento per “...l'allargamento a 5 punti della incentivazione degli accordi di secondo livello di contrattazione sui premi di risultato e di partecipazione, finalmente tutti pensionabili e, in parte, detassati. Per la Cisl questo risultato è molto importante e rappresenta un contributo verso il decentramento e la riforma del modello contrattuale che va, al più presto, realizzata” (Comitato Esecutivo del 23 luglio 2007).

Successivamente il Consiglio Generale della Cisl nella sessione del 27 luglio 2007 nell'esprimere un giudizio positivo sul Protocollo del 27 luglio ne evidenziava la portata complessiva anche “per la promozione di relazioni industriali di secondo livello al fine di migliorare la competitività e distribuire con equità la maggiore produttività, cominciando ad affrontare anche per questa via la questione salariale, che resta una emergenza sociale”.

Gli impegni relativi contrattazione di secondo livello in effetti andavano ad anticipare alcuni aspetti centrali di quella che sembrava allora, una inarrivabile riforma del sistema contrattuale mirante ad allargare gli spazi della contrattazione di secondo livello anche promuovendone la diffusione con misure di incentivazione economica a favore delle parti contrattuali che fossero però coerenti con un disegno di sviluppo della competitività delle aziende.

Finanziaria 2008: il Fondo triennale 2008-2010

Gli impegni sottoscritti nel Protocollo vennero in parte fissati nelle norme della **Finanziaria 2008 (legge 247 del 24 dicembre 2007, art.1)** dove venne previsto:

- la istituzione di un **Fondo per finanziare gli sgravi contributivi** con dotazione di **650 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2008, 2009 e 2010**;
- lo **sgravio contributivo** concesso su domanda e sulla base di tre criteri: l'importo massimo delle somme ammesse allo sgravio entro il limite del 5% della retribuzione percepita, lo sgravio del 25% per i datori di lavoro sui contributi previdenziali, lo sgravio dei contributi previdenziali dei lavoratori.

Relativamente alla riduzione dell'imposizione fiscale (**detassazione**) il Ministero del Lavoro, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dispose nell'aprile del 2008 un Decreto Interministeriale che riconosceva una **detrazione d'imposta** nella misura del **23%** sull'importo del premio di risultato fino a 350 euro mensili. A tale scopo venivano stanziati 150 milioni di euro.

L'art. 1 comma 67 della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 ha modificato il regime di decontribuzione delle quote di retribuzione derivanti dalla contrattazione di secondo livello,

correlate agli incrementi di produttività, qualità e competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa.

La disciplina del nuovo regime di decontribuzione

Il nuovo regime di decontribuzione previsto dal comma 67 dell'art. 1 della legge 247/07, è stato disciplinato dal Decreto interministeriale del 7 maggio 2008 che, in fase di prima applicazione, ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2008, la concessione, su apposita domanda presentata all'INPS da parte delle imprese del settore privato, anche per il tramite dei consulenti del lavoro, di un regime di sgravi contributivi sulle erogazioni effettuate dalla contrattazione di secondo livello, correlate agli incrementi di qualità e produttività, nella misura del 3 per cento della retribuzione contrattuale imponibile, relativo alle quote di retribuzione imponibili erogate dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, dei quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare (correlati ad incrementi di produttività, qualità e ad altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati).

Tale regime ha introdotto:

- uno sgravio contributivo nella misura del 3 per cento della retribuzione contrattuale, a beneficio dei datori di lavoro, sui contributi previdenziali e assistenziali dovuti, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a loro carico;
- lo sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dovuti sulla quota di retribuzione ammessa al beneficio;
- la pensionabilità, a beneficio del lavoratore, della quota di retribuzione ammessa allo sgravio.

La quota di retribuzione ammessa allo sgravio contributivo è, dunque, pensionabile mentre il precedente regime escludeva dalla retribuzione pensionabile il premio erogato.

Con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2008, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 178 del 31 luglio 2008 venivano precisate le regole per applicare la decontribuzione dei premi di risultato erogati nel 2008 e le modalità di ammissione delle imprese allo sgravio, secondo l'ordine cronologico di inoltro della domanda, nei limiti delle risorse annue impegnate, e con le modalità definite dall'INPS dando priorità per i contratti aziendali e territoriali depositati dal 1° gennaio 2008, alla data di stipula.

Le risorse, entro il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro per il 2008, sono state attribuite per il 62,5% alla contrattazione collettiva integrativa aziendale e per il 37,5% alla contrattazione territoriale.

Dall'applicazione dello sgravio sono state escluse le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all'ARAN.

I meccanismi di detassazione e decontribuzione dei premi di produttività cambiano con il cambio di governo avvenuto dopo le elezioni politiche del maggio 2008.

Dalla detrazione all'imposta fissa

A fine maggio 2008 il governo Berlusconi infatti emana un decreto legge (Decreto legge 93/2008), poi convertito nella **legge n. 126 del 24 luglio 2008**, recante disposizioni urgenti per "salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie".

All'articolo 2 "Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro" si prevede i lavoratori sono soggetti ad una **imposta del 10%** sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nelle somme erogate dalle aziende in relazione a "**incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa**".

La modifica più rilevante è dunque il passaggio dalla detrazione d'imposta alla imposta fissa ridotta.

Con la circolare congiunta n° 49 dell'11 luglio 2008 l'Agenzia delle entrate e il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali forniscono ulteriori chiarimenti sull'applicabilità del sostegno fiscale previsto dall'art. 2 del provvedimento.

L'intervento prevede l'assoggettamento ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi, delle somme erogate a livello aziendale, nel periodo 1/07/2008 - 31/12/2008, ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro, relative a:

- prestazioni di **lavoro straordinario**, effettuate ai sensi del decreto legislativo 66/20031;
- **premi di risultato** in relazione a incrementi di produttività, redditività innovazione ed efficienza organizzativa;
- **prestazioni di lavoro supplementare** o in applicazione di clausole elastiche nei contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 29 maggio 2008,

La detassazione, dunque, nel 2008 si applica anche sulle somme corrisposte a fronte di lavoro straordinario.

Nel 2009 le regole della detassazione sui premi di produttività viene confermata dal governo Berlusconi con la **legge 2/2009 “pacchetto anticrisi”** che ne modifica ancora le modalità. Viene confermata l'imposta sostitutiva fissa del **10%**.

Per beneficiare della detassazione il lavoratore deve avere avuto nell'anno precedente un **reddito di lavoro dipendente non superiore a 35 mila euro**. Inoltre l'imposta del 10% si applica entro i limiti dei **6 mila euro di premio**.

Vengono però escluse dal beneficio le somme dovute al lavoro straordinario.

La decontribuzione per il 2009

Per quanto riguarda lo **sgravio dei contributi previdenziali le regole** fissate nella legge 247 del 24 dicembre 2007 sono rimaste **immutate**.

Per il 2009 il meccanismo dello sgravio contributivo viene migliorato nelle modalità di accesso e di fruizione del beneficio da parte delle imprese rispetto agli anni precedenti.

Il Decreto Interministeriale 17 dicembre 2009, pubblicato sulla G.U n° 58 del 11/03/2010, ha disciplinato anche per l'anno 2009 la concessione del regime di sgravi contributivi a beneficio dei lavoratori e delle imprese sui premi erogati tramite la contrattazione di secondo livello, ammettendo allo sgravio tutte le domande trasmesse e prevedendo, nel caso di incapienza delle risorse disponibili (650 milioni di euro anche per l'anno 2009), la ridefinizione da parte dell'INPS, della misura dello sgravio concesso.

Il decreto fissa, entro il tetto del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore, la misura dello sgravio concesso per il 2009 sui premi di risultato erogati tramite la contrattazione di secondo livello incerti nella corresponsione o nell'ammontare e correlati a parametri atti a misurare aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa.

L'INPS, con circolare n° 39 del 18 marzo 2010, ha successivamente provveduto a fornire chiarimenti e precisazioni sulle modalità utili all'ottenimento dello sgravio sulle somme corrisposte nell'anno 2009.

Nella circolare applicativa l'INPS fa presente che nell'ipotesi in cui le risorse disponibili non consentano la concessione dello sgravio alle singole aziende, gli importi attribuiti verranno ridotti in percentuale pari al rapporto fra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito (650 milioni di euro).

2010: confermate le regole della detassazione e della decontribuzione

La legge n. 191 del 23 dicembre 2009, la Finanziaria del 2010, proroga al 31 dicembre 2010 la detassazione del 10% e rimangono immutati anche i limiti di reddito e della somma detassabile: rispettivamente 35 mila e 6 mila euro.

L'accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali

A gennaio le Parti Sociali raggiungono una intesa sulla riforma del sistema contrattuale che si concretizza nell'Accordo Quadro del 22 gennaio 2009 (la Cgil non firma) dove, tra i principi del nuovo modello contrattuale, sia nel privato che nel pubblico, si conferma la necessità che *vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati fra le parti.*

2011: il contratto di produttività (DL 31 maggio 2010)

La norma inserita all'art. 53 del DL 31 maggio 2010 (attualmente in discussione al Parlamento) prevede che per il 2011:

SOSTEGNO FISCALE:

- le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato collegate a risultati di produttività e definite sulla base di **accordi o contratti collettivi territoriali o aziendale** sono soggette ad una **imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali**;
- questa imposta sostitutiva, la cui misura verrà definita con la prossima legge finanziaria, si applicherà nel limite di **6.000 euro lordi** e alle persone fisiche che non superano i **40 mila euro di reddito annuo** per lavoro dipendente.

SOSTEGNO CONTRIBUTIVO:

- le stesse somme beneficiano anche di uno sgravio dei contributi dovuti sia dal datore di lavoro che dal lavoratore nei limiti delle risorse fissate dalla legge **247/2007 (650 mln di euro)**.

Stabilisce infine che il governo, sentite la Parti Sociali, provvederà a determinare sia il sostegno fiscale che quello contributivo, entro il **31 dicembre 2010**.

DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA' ECONOMICA

TITOLO III SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE

Art. 53

(Contratto di produttività)

1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di cui al comma 1 beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziare a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.247.
3. Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.

Protocollo per la politica dei redditi del 22 luglio 1993	Protocollo di concertazione Governo- Parti Sociali
Decreto legge n. 67 del 25 marzo 1997 art. 2 <i>Circolare Inps n. 95 del 17 aprile 1997</i>	Disposizioni per favorire l'occupazione
Legge 23 maggio 1997, n. 135. Art 2 <i>Circolare Inps n. 113 del 28 maggio 1998</i> <i>Circolare Inps n. 114 del 1 giugno 1998</i> <i>Circolare Inps n. 260 del 18 dicembre 1998</i> <i>Circolare Inps n. 228 del 28 dicembre 1999</i> <i>Circolare Inps n. 219 del 27 dicembre 2000</i> <i>Circolare Inps n. 17 del 24 gennaio 2001</i> <i>Circolare Inps n. 167 del 21 dicembre 2004</i> <i>Circolare Inps n. 18 del 8 febbraio 2006</i> <i>Circolare Inps n. 153 del 22 dicembre 2006</i>	Disposizioni per favorire l'occupazione
Protocollo per il Welfare del 23 luglio 2007	Protocollo di concertazione Governo – Parti Sociali
Legge 24 dicembre 2007, n.247. Art.1 <i>Decreto interministeriale aprile 2008</i> <i>Decreto interministeriale 7 maggio 2008</i> <i>Messaggio Inps n.2085 del 28 gennaio 2008</i> <i>Messaggio Inps n. 8312 del 9 aprile 2008</i> <i>Circolare Inps n.82 del 6 agosto 2008</i> <i>Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n. 49 dell'11 luglio 2008</i>	Finanziaria 2008
Legge n. 126 del 24 luglio 2008 <i>Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n. 59 del 22 ottobre 2008</i>	Disposizioni per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie
Accordo Quadro Riforma assetti contrattuali 22 gennaio 2009	Accordo Parti Sociali con adesione del Governo
Legge 28 gennaio 2009, n. 2 . Art. 5 <i>Circolare Inps n.60 del 21 aprile 2009</i>	"Pacchetto anticrisi"
Legge 23 dicembre 2009 n. 191. Art. 2 <i>Decreto interministeriale 17 dicembre 2009</i> <i>INPS circolare n° 39 del 18 marzo 2010</i>	Finanziaria 2010
Decreto legge 31 maggio 2010. Art. 53 <i>Messaggio Inps n.14586 del 31 maggio 2010</i>	Misure urgenti stabilizzazione finanziaria

Venezia- Mestre 28 giugno 2010

